

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI UDINE PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI IN SICUREZZA

(Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine con deliberazione n. 41 del 16/04/2014)

Art. 1 - FINALITÀ

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine (di seguito indicata come CCIAA di Udine), nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, intende supportare le micro, piccole e medie imprese della provincia di Udine nel prevenire e fronteggiare i fenomeni di microcriminalità attraverso l'assegnazione di contributi alle imprese operanti nel settore del commercio in sede fissa di vendita al dettaglio, dei pubblici esercizi o esercenti attività artigianali di gastronomia (pizzeria al taglio, gelateria, rosticceria, gastronomia, ecc.), attività artigianali di servizio alla persona (acconciatore, estetista, ecc.), attività artigianali di produzione e commercio di prodotti artigianali (es. ceramiche artigianali, etc.), attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, svolte esclusivamente da aziende agricole e agenzie di viaggio, attraverso la realizzazione di sistemi di sicurezza ad elevato contenuto tecnologico finalizzati a creare un clima di serenità e di sicurezza all'interno o nelle immediate vicinanze dell'impresa.

Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie destinabili al presente bando ammontano ad Euro 100.000,00.

Il presente bando resta condizionato all'adozione della deliberazione del Consiglio Camerale di aggiornamento del preventivo 2014.

Art. 3 - INIZIATIVE AGEVOLABILI

Sono agevolabili, attraverso la concessione di contributi, le spese sostenute per la realizzazione di sistemi di sicurezza conformi a quanto previsto all'articolo 6, dalle PMI della provincia di Udine che presentano i requisiti di cui all'art. 5.

L'iniziativa deve essere riferita all'attività svolta dall'impresa nella sede legale o unità locale localizzata in provincia di Udine.

AVVIO dell'iniziativa.

Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

Per avvio del progetto si intende il verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di fornitura di beni la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, del documento contabile avente forza probatoria equivalente;
- b) nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente.

Art. 4 - REGIME D'AIUTO

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato UE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
2. Ai sensi dell'art.3 del regolamento (UE) 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, ad una medesima "impresa unica" non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari, con l'eccezione del settore del trasporto su strada per conto terzi per cui l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (UE) 1407/2013 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A del presente bando.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La definizione di impresa unica è riportata nell' allegato A del presente bando.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse ai benefici del presente bando le imprese che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo la normativa comunitaria recepita a livello nazionale¹, con sede legale e/o unità locale destinataria dell'investimento nella provincia di Udine :

- operanti nel settore del commercio in sede fissa di vendita al dettaglio, dei pubblici esercizi o esercenti attività artigianali di gastronomia (pizzeria al taglio, gelateria, rosticceria, gastronomia, ecc.), attività artigianali di servizio alla persona (acconciatore, estetista, ecc.), attività artigianali di produzione e commercio di prodotti artigianali (es. ceramiche artigianali, etc.), attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, svolte esclusivamente da aziende agricole e agenzie di viaggio;
- iscritte al Registro Imprese della CCIAA di Udine e attive, alla data di presentazione della domanda di contributo;
- in regola con il pagamento del diritto camerale, ove previsto;
- non in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria
- in regola con il regime "de minimis", come meglio precisato all'art. 4 e che appartengono ai settori di attività economica ammissibili ai sensi del presente bando. I settori di attività esclusi dal contributo ai sensi del regime "de minimis" sono indicati nell' allegato A del presente bando.
- che rispettano, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
- che rispettano le condizioni previste da DL 95/2012 art 4 comma 6, come convertito dalla L 135/2012;
- non destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Art. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda per le seguenti tipologie di investimento:

¹ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 06/05/2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20/05/03, in vigore dal 01/01/2005 sono considerate piccole, medie e microimprese quelle che rispettino congiuntamente e seguenti parametri:

IMPRESA	MEDIA	PICCOLA	MICROIMPRESA
Numero occupati	meno di 250	meno di 50	meno di 10
Fatturato annuo (milioni di euro)	Non superiore a 50	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Totale Stato Patrimoniale (milioni di euro)	Non superiore a 43	Non superiore a 10	Non superiore a 2
Autonomia	Impresa non qualificata come "associata" o "collegata" come definite all'art.3 della Racc. n. 2003/361/CE		

Tipologia A:

- attrezzature per video-sorveglianza, video-protezione con cassetta di registrazione e assimilabili, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", sulla tutela della privacy;
- sistemi di allarme antirapina controllati con telecamere che interagiscono direttamente con i Centri di Controllo gestiti da Istituti di vigilanza privati;
- impianti antitaccheggio;
- impianti antintrusione, antifurto o comunque di allarme con sistemi di rilevamento satellitare collegati a Centri di Controllo gestiti da Istituti di vigilanza privati.

Tipologia B:

- sistemi di videoallarme antirapina – configurati secondo i requisiti tecnici indicati nel capitolato di cui al Protocollo d'intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria e rinnovato in data 12 novembre 2013 – in grado di interagire direttamente con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", sulla tutela della privacy.

Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa.

Sono ammesse esclusivamente le spese relative all'acquisto di beni nuovi di fabbrica, che dovranno essere installati nella sede e/o nella unità operativa individuata dal richiedente e situata nella provincia di Udine.

AVVERTENZA: l'installazione degli impianti di videosorveglianza dovrà tenere conto, in ogni caso, delle autorizzazioni (anche preventive) previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelle rilasciate dalla Direzione provinciale del Lavoro.

Non sono ammissibili interventi di edilizia, anche se connessi agli adeguamenti di cui sopra.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute -fatturate e pagate- dopo la presentazione della domanda di contributo ed entro il termine massimo previsto per la rendicontazione, inerenti iniziative avviate dopo la presentazione della domanda (art. 3 avvio dell'iniziativa).

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute – fatturate e pagate - dall'impresa beneficiaria, giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti, regolarmente emessi agli effetti fiscali e pagati nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzati.

Nel caso di fatture espresse in lingua straniera (ad esclusione di inglese, tedesco e francese) le stesse devono essere accompagnate da traduzione a cura dell'impresa richiedente il contributo e sottoscritta dal legale rappresentante.

Non sono ammissibili a contributo, oltre alle spese non previste tra le spese ammissibili dal presente bando:

- l'IVA, gli oneri fiscali ed accessori
- le spese sostenute prima della presentazione della domanda ed oltre il termine massimo previsto per la rendicontazione;
- le spese che hanno già beneficiato di altri contributi regionali, nazionali o comunitari;
- le spese relative ai canoni di investimenti in leasing;
- le spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al normale funzionamento dell'impresa;
- le spese relative all'acquisto di beni usati;
- spese relative al personale dipendente;
- ogni spesa non ricompresa nelle voci ammissibili.

Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

Art. 7 - INTENSITA' DELL'AIUTO

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda consiste in un contributo a fondo perduto, in conto capitale sulle spese sostenute e ritenute ammissibili per gli investimenti di cui all'art. 6 del presente Bando nella percentuale massima del 70% .

Saranno esclusi i progetti con spesa ammissibile inferiore a € 600,00 (al netto dell'IVA).

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 1.500,00 per progetto .

Non è prevista l'erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

Art.8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda di cui all'art. 5 contiene già tale dichiarazione.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le imprese interessate presentano una domanda di contributo in bollo alla CCIAA di Udine, utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica allegata al presente bando, pubblicata sul sito camerale www.ud.camcom.it. La domanda viene presentata:

- **a partire dalle ore 09.00.00 del 03/06/2014**
- **ed entro il 30/09/2014**

Le domande vengono esclusivamente inviate con la seguente modalità:

- **Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia** inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo: contributi@ud.legalmail.camcom.it

La domanda, si considera validamente inviata se:

- **inviata da casella di posta elettronica certificata**
- **firmata in originale**, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
oppure
- **sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante** e corredata dalla documentazione richiesta.

La data e ora di inoltro della domanda sono determinati dalla data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestate dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La domanda redatta su apposito modello, compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione illustrativa dell'iniziativa (Allegato 1);
2. Piano di spesa inerente il progetto (Allegato 2);
3. Preventivi di spesa dei fornitori di beni e servizi;

4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per la classificazione di microimpresa, piccola o media impresa (Allegato 3);
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto del Regolamento “de minimis” (Allegato 4);
6. Documento di identità del legale rappresentante (solo nel caso in cui la domanda non sia stata sottoscritta digitalmente).

Sull' originale della domanda di contributo è apposta apposita marca da bollo annullata e tutta la documentazione scannerizzata viene inviata tramite PEC.

Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Potrà essere ammessa a finanziamento solamente una domanda di contributo per ciascuna impresa.

La CCIAA di Udine si riserva di chiudere anticipatamente il presente bando con provvedimento dirigenziale in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

Art. 10 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, sarà eseguita dall'ufficio “Contributi” dell' Azienda Speciale Funzioni Delegate della Camera di Commercio di Udine, che procederà all'esame della completezza della documentazione e all'esame della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.

Ai sensi della L. 241 del 7 agosto 1990 art. 8 comma 3 l'amministrazione camerale renderà noti gli elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo mediante pubblicazione di nota informativa sul sito internet dell'ente camerale precisando:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini inerenti il procedimento;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo.

I contributi sono concessi, secondo il procedimento valutativo a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da:

- data e ora del messaggio trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con in allegato la domanda di contributo, attestata dai dati di certificazione del messaggio, che sono documentati e certificati dal gestore del sistema pec dell'ente camerale all'ente medesimo.

La CCIAA di Udine procede all'istruttoria delle domande e alla relativa concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Vengono archiviate, con atto adottato dal Dirigente, e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa:

- a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati all'art. 9;
- b) le domande non inviate da casella di posta elettronica certificata;
- c) le domande pervenute successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi del presente articolo 10 e di identico contenuto della medesima.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento né da comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

La CCIAA di Udine, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto all'insussistenza dei requisiti, ai sensi del presente bando, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990. All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Avverso il provvedimento negativo adottato dal Dirigente è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana.

Art. 11 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E VARIANTI DI PROGETTO

1. Gli incentivi sono concessi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda con Determinazione del Dirigente tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, come stabilito all'art. 10, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 123/1998 e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
2. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione.
3. Eventuali approvazioni di modifiche al Progetto, potranno essere richieste presentando all'Ufficio Contributi apposita richiesta di variante, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa. La richiesta dovrà rispettare comunque il limite di spesa ammessa e dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica, corredata da preventivi, che dovrà evidenziare e motivare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari dell'intervento ammesso a finanziamento. La variazione viene approvata con Determinazione del Dirigente.

Art. 12 – CUMULABILITA' DEL CONTRIBUTO

I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1407/2013.

Art. 13 – VINCOLO DI DESTINAZIONE

I soggetti beneficiari degli incentivi hanno l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo per la durata di due anni a partire dalla data di rendicontazione del progetto.

Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma.

Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità del bando.

L'eventuale ammissibilità di variazioni soggettive dei beneficiari conseguenti a conferimento, scissione, trasformazione, scorporo e fusione, nonché affitto di azienda o di ramo di azienda comprendenti i beni oggetto di contributo, intercorrenti tra la data di presentazione della domanda e la compiuta decorrenza degli obblighi di cui al presente articolo, è rimessa al giudizio della Camera di Commercio, che la valuterà nel rispetto dei requisiti, delle priorità e delle finalità fissati nel presente bando.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. In caso di inosservanza la Camera di Commercio può procedere ad ispezioni e controlli. Qualora si rilevino irregolarità, il contributo verrà revocato e l'ente procederà al recupero delle somme già erogate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 14 - PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di 12 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

È consentita la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di tre mesi a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

Il contributo sarà liquidato all'impresa in un'unica soluzione, ad ultimazione del Progetto, a seguito di presentazione della documentazione di rendicontazione finale e sulla base delle risultanze dell'istruttoria del rendiconto stesso.

Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Camera di commercio, la documentazione di rendiconto, redatta su apposito modello scaricabile dal sito www.ud.camcom.it, che comprenderà:

- relazione tecnica finale di Progetto attestante l'attività realizzata, gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità del bando;
- copia di tutta la documentazione di spesa, preventivamente annullata in originale per l'utilizzo a fronte del contributo erogato ai sensi del presente bando, regolarmente emessa agli effetti fiscali e pagata nel rispetto della normativa vigente, nonché debitamente quietanzata, a rendicontazione di tutti i costi sostenuti per l'intero progetto oggetto del contributo;
- dimostrazione della regolare quietanza dei costi sostenuti, secondo le modalità stabilite dalla legge, anche nella forma della dichiarazione liberatoria rilasciata dal consulente/fornitore, o in altra valida modalità, ai fini della dimostrazione della tracciabilità del pagamento;
- per la tipologia di spese di tipo B comprova dell'avvenuto collegamento con le centrali operative delle forze dell'ordine e la conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa siglato il 14 luglio 2009 tra il Ministero dell'Interno e le Associazioni imprenditoriali di categoria e rinnovato in data 12 novembre 2013.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, pena la revoca del provvedimento di concessione.

E' consentita la richiesta di proroga del termine, inoltrata dall'impresa, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

In nessun caso potrà essere liquidato un importo superiore al contributo assegnato.

Il contributo sarà erogato entro 90 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dell'impresa. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente Bando. In sede di erogazione si provvederà alla quantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

Art. 15 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini per la concessione e la liquidazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi dell'art. 10 e dell'art.14.

I termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art.10.

Per i procedimenti di approvazione di modifica di progetti, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta; il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

Art. 16 – CONTROLLI E REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

La Camera di Commercio effettua presso i soggetti beneficiari controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle

dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Relativamente alle attività di controllo sopra indicate, i beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e non ostacolare le attività di controllo da parte della CCIAA, e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi originali relativi alle spese ammesse a contributo.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero non vengano rispettate le condizioni previste dal bando enunciate nei precedenti articoli, in particolare:

- a) la rendicontazione delle spese non sia presentata o sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, indicato all'articolo 14 ovvero nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- b) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- c) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
- d) le spese ritenute ammissibili siano inferiori all'importo minimo previsto al precedente art.7, fermo restando l'obbligo di rendicontazione di tutte le fatture inerenti tutte le spese oggetto del progetto, con quietanze delle stesse;
- e) qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;
- f) l'impresa sia in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e/o sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, previa valutazione degli uffici;
- g) non venga rispettato il vincolo di destinazione d'uso dei beni agevolati per la durata di cui all' art.13 del presente bando.

I contributi erogati, ma risultati non dovuti, sono restituiti dall'impresa alla CCIAA, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi.

L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione la cui decisione viene adottata con provvedimento motivato del Dirigente.

Avverso a tali provvedimenti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli – Venezia Giulia, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana

Art. 17 – AVVERTENZE

Ai sensi della legge n. 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di procedimento amministrativo, l'istruttoria delle domande di contributo e le fasi inerenti la rendicontazione e la liquidazione, riferibili al procedimento relativo al presente bando, sono assegnate all'ufficio Contributi dell'Azienda Speciale Funzioni Delegate della CCIAA di Udine.

A seguito della presentazione della domanda di contributo la CCIAA di Udine provvederà al trattamento dei dati personali ivi contenuti, sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente al fine di consentire agli Uffici competenti la gestione del procedimento di erogazione.

Si prega prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia protezione dei dati personali" pubblicata sul sito internet dell'Ente camerale.

Ai fini dell'osservanza dei termini stabiliti dal presente bando di concorso, i termini che scadano in un giorno non lavorativo per la CCIAA di Udine sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 18 - REGOLAMENTO GENERALE

Per tutto quanto non disciplinato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento camerale "Incentivi finalizzati alla promozione del territorio e della economia provinciale" di cui alla deliberazione della Giunta della CCIAA di Udine n. 54 del 18/03/2013 e successive modifiche, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nonché alla L. 241/90.

Allegato A)

REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS” REGOLAMENTO 1407/2013

-SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

-IMPRESA UNICA

---- 1 ----

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

---- 2 ----

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

--- 3 ---

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.